

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricorso giurisdizionale - Istanza di cancellazione dal ruolo - Nel caso in cui sia stata avanzata dalla parte - Inammissibilità - Fattispecie.

Cons. Stato, Sez. V, decreto 1 giugno 2023, n. 697

“[...] la cancellazione dal ruolo, seppure solo d’ufficio, [è] ammissibile solo nei riti connotati dall’impulso di parte (ossia che richiedono una istanza di fissazione di udienza) e non anche nei riti connotati dall’impulso d’ufficio (nei quali la fissazione di udienza avviene d’ufficio e deve essere disposta entro termini specifici, qui quelli di cui all’art. 87 c.p.a.), posto che la cancellazione del ruolo è finalizzata al decorso del termine per la dichiarazione di perenzione ordinaria, e che il termine di perenzione non può logicamente decorrere nei riti in cui non occorre l’impulso di parte, sicché resta irrilevante l’inerzia della parte stessa; una cancellazione dal ruolo disposta d’ufficio nei riti connotati dall’impulso d’ufficio sarebbe del tutto inidonea sia a far decorrere il termine di perenzione, sia a far venire meno i criteri di priorità stabiliti dal c.p.a. nella fissazione d’ufficio dell’udienza nei riti che per il c.p.a. hanno un ordine di definizione prioritario [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di cancellazione dal ruolo depositata dall’appellante in data 30.5.2023 con cui si chiede altresì che l’udienza sia fissata solo a seguito di una nuova istanza di parte;

visto l’art. 73, c. 1-bis, c.p.a., a tenore del quale la cancellazione dal ruolo è consentita solo d’ufficio e non su istanza di parte;

ritenuto inoltre che la cancellazione dal ruolo, seppure solo d’ufficio, sia ammissibile solo nei riti connotati dall’impulso di parte (ossia che richiedono una istanza di fissazione di udienza) e non anche nei riti connotati dall’impulso d’ufficio (nei quali la fissazione di udienza avviene d’ufficio e deve essere disposta entro termini specifici, qui quelli di cui all’art. 87 c.p.a.), posto che la cancellazione del ruolo è finalizzata al decorso del termine per la dichiarazione di perenzione ordinaria, e che il termine di perenzione non può logicamente decorrere nei riti in cui non occorre l’impulso di parte, sicché resta irrilevante l’inerzia della parte stessa; una cancellazione dal ruolo disposta d’ufficio nei riti connotati dall’impulso d’ufficio sarebbe del tutto inidonea sia a far decorrere il termine di perenzione, sia a far venire meno i criteri di priorità stabiliti dal c.p.a. nella fissazione d’ufficio dell’udienza nei riti che per il c.p.a. hanno un ordine di definizione prioritario;

ritenuto pertanto che l’istanza è inammissibile:

(i) perché non è consentita la cancellazione dal ruolo su istanza di parte;

(ii) perché nel rito dell’ottemperanza non rientra nella disponibilità della parte la fissazione dell’udienza di trattazione;

(iii) perché la cancellazione dal ruolo d'ufficio non è comunque consentita nei riti in cui l'udienza deve essere fissata d'ufficio, a prescindere da una non richiesta istanza di parte.

P.Q.M.

Dichiara l'istanza inammissibile.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 1 giugno 2023.

Il Presidente Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO